

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco NAPOLI	Presidente f.f.
- Avv. Federica SANTINON	Segretario f.f.
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Cimmino ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] e residente [OMISSIS] CF [OMISSIS] rappresentato e difeso dall'avv. [OMISSIS] del foro di Fermo elettivamente domiciliato presso il suo studio in [OMISSIS] pec: [OMISSIS]

**avverso**

la decisione emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del distretto della Corte d'Appello di Ancona numero 14/2022 nei procedimenti disciplinari n. 149/20 (riunita al 55/21, 68/21 e 11/21) riunita alla segnalazione n. 182/17 (riunita a 120/2019, 158/19 e 31/20) n. 40/21 (riunito a 41/21, 42/21, 43/21 e 44/21) riunito al n. 18/19 (riunito al 12/21, 13/21 e 15721) n. 38/2018 RNID n. 71/18 depositata il 15.9.2021 notificata a mezzo pec in data 20.09.2021 che l'ha ritenuto responsabile delle violazioni di cui al capo A) segnalazione 149/20 e Capo A e Capo B) segnalazione 31/20 e ha inflitto la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione della durata di mesi due.  
per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Federica Santinon svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

### **FATTO**

La vicenda tra origine da numerose segnalazioni che lamentavano pretese condotte illecite poste in essere dall'Avv. [RICORRENTE]. Da ciò scaturiva l'apertura di diversi procedimenti disciplinari che venivano successivamente riuniti e trattati congiuntamente.

l'Avv. [RICORRENTE] è stato quindi rinviato a giudizio dinanzi al C.D.D. di Ancona e condannato per i seguenti capi di incolpazione:

*“Segnalazione n.31/20, riunita a 120/19, 158/19, 182/17 (citazione procedimento n.15/2021, riunito al 18/19), A) artt. 19 e 41 commi 1 e 2 del vigente CDF “per aver preso o comunque avuto un contatto diretto con la controparte, la [AAA] di Ripatransone, in assenza del difensore della banca e senza il consenso di questi relativamente alla possibile rinuncia al giudizio pendente tra la banca stessa ed un assistito dell'Avv. [RICORRENTE]” in epoca prossima e precedente al settembre 2018;*

*B) artt. 9 c. 2 e 64 comma 1-2 CDF “per non aver adempiuto una obbligazione personale per Euro 11.672,00 (per la precisione Euro 11.672,20) nei confronti della [BBB] srl di Alba Adriatica, accertata con sentenza esecutiva n.474/18 del 25.5.2018, emessa dal Tribunale di Teramo, omettendo di dichiarare l'esistenza di conti o depositi a lui intestati e, comunque, tentando in varie forme, di sottrarre il suo patrimonio alla garanzia del credito”. A partire dal 25.5.2018 e sino ad oggi;*

*Segnalazione 149/20 (citazione procedimento n.40/2021)*

*A) artt. 9 e 63 comma 2 del vigente CDF “per essersi l'Avv. [RICORRENTE] rivolto all'assistente giudiziario [CCC] (in servizio presso la Cancelleria del Tribunale Penale di Ascoli Piceno) con espressioni quali “non dire stronzate”, “sei uno sfaticato”, “se non hai voglia di rispondere al telefono stattenne a casa”, nel corso di un'interlocuzione relativa all'orario di una udienza penale che doveva tenersi nella stessa mattina”. Fatto avvenuto in Macerata in data 23 febbraio 2021.*

Il C.D.D. di Ancona espletava, dopo la riunione dei procedimenti, la dovuta istruttoria (che si è svolta in 8 udienze) anche mediante l'escussione degli esponenti e acquisizione della documentazione da loro prodotta, la valutazione di memorie e dichiarazioni dell'incolpato; l'esame dei testimoni indicati nelle liste depositate.

In data 14.12.2022 si è svolta l'udienza dibattimentale, all'esito della quale la Sezione riteneva responsabile l'Avv. [RICORRENTE] degli addebiti di cui ai capi di incolpazione

sopra riportati e infliggeva la sanzione della sospensione per mesi due dall'esercizio della professione.

L'Avv. [RICORRENTE], con il patrocinio dell'Avv. [OMISSIS] propone rituale impugnazione avverso la decisione del CDD Ancona n. 14/22 e chiede al CNF:

- *“di voler procedere ad emettere un provvedimento che dichiari il proscioglimento dell'indagato professionista avv. [RICORRENTE] Massimo (...) e per tutte le accuse mosse nei suoi confronti”*
- *“In via graduata ridurre la condanna alla sola censura ritenendo gli illeciti di tenute entità”.*

Il ricorso proposto dall'avv. [RICORRENTE] declina i motivi della impugnazione seguendo l'ordine dei capi di incolpazione, in sostanza si duole di una carenza di motivazione.

Quindi, quanto al procedimento n. 120/2019 esponente Avv. [DDD], il ricorrente ritiene carente di motivazione la decisione nella parte in cui ha ritenuto provata la violazione degli artt. 19 e 41 co. 1 e 2 CDF per aver l'incolpato interloquuto con la parte assistita dal Collega, in quanto fondata unicamente sull'esposto presentato dall'Avv. [DDD] e sui relativi documenti allegati.

I documenti dell'esponente tuttavia sarebbero incompleti, non univoci e quindi insufficienti. Inoltre, il ricorrente contesta la genericità della contestazione rispetto ai fatti ricostruiti, nonché nel merito, deduce l'insussistenza del fatto illecito, alla luce della documentazione prodotta dal medesimo ricorrente, che dimostrerebbe che il Presidente della [AAA] di Ripatransone, non sarebbe stato la controparte formale nella controversia pendente innanzi al Tribunale di Ancona.

Nel ricorso si sostiene altresì che la giurisprudenza della cassazione citata dal C.D.D. di Ancona non sarebbe pertinente, quanto agli effetti dell'incorporazione, in quanto successiva ai fatti di cui si discute.

In ordine al procedimento n. 149/2020 che ha avuto ad oggetto l'esposto presentato dall'assistente alla cancelleria del tribunale di Ascoli Piceno [CCC], il ricorrente contesta la motivazione della decisione nella parte in cui ha ritenuto provata la violazione degli artt. 9 e 63 comma 2 CDF, in quanto, sebbene il ricorrente abbia confermato di aver criticato il *modus operandi* dell'addetto alla cancelleria, egli avrebbe anche negato di aver affermato le frasi così come indicate nel capo di incolpazione, ovvero di aver minacciato o usato toni intimidatori. In questo senso deporrebbe anche la testimonianza dell'Avv. [OMISSIS], la quale avrebbe posto in evidenza la falsità di quanto riportato dal [CCC], nonché quella di [OMISSIS] (testimone presente) la cui ricostruzione dei fatti contrasterebbe con quella fatta propria dal C.D.D. di Ancona. Si eccepisce altresì che il C.D.D. di Ancona avrebbe omesso di considerare che l'incolpato in modo lecito e legittimo ha esercitato il diritto di esprimere il

proprio pensiero (art. 21 Cost.) nei confronti dell'operato del cancelliere e che avrebbe reagito alla condotta ineducata di quest'ultimo.

Per quanto infine riguarda il procedimento n. 158/2019 esponente de [EEE] per la società [BBB] srl, è stata documentata la circostanza che il ricorrente veniva condannato in sede civile dal Tribunale di Fermo a corrispondere la somma di euro 11.672, 20 alla società [BBB] srl, per una fornitura di termosifoni. Tale debito non è mai stato onorato, nonostante l'espletamento di una procedura esecutiva.

Il ricorrente eccepisce che l'omesso pagamento alla società non costituirebbe un illecito rilevante ai sensi dell'art. 64 CDF, atteso che si tratterebbe di un debito di natura privata ed estraneo dunque alla professione e quindi non tale da minare in alcun modo la reputazione del professionista e neppure della classe forense. Rileva che si tratta di una obbligazione personale contratta per la fornitura di termosifoni per una abitazione nel periodo in cui si stava separando dalla moglie, con un procedimento molto travagliato.

Il ricorrente afferma infine di avere proposto alla società [BBB] la definizione stragiudiziale della lite e che in ogni caso, non vi sarebbero prove dell'offesa al decoro ed all'onore della categoria professionale.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è infondato e va respinto in quanto nessuno dei motivi esposti è meritevole di accoglimento.

Il C.D.D. di Ancona ha infatti verificato in modo approfondito la sussistenza delle condotte integranti gli illeciti deontologici contestati nell'incoltazione. L'attività istruttoria espletata è stata esaustiva ed il C.D.D. ha correttamente valutato tutta la documentazione acquisita. La valutazione disciplinare è avvenuta non già esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell'esponente, o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dell'analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.

In particolare, il procedimento rubricato al numero 120/2019 (*violazione artt. 19 e 41 commi 1 e 2 del vigente CDF*) nasce da una opposizione proposta dall'avv. [RICORRENTE] ai sensi dell'art. 14 comma 4 bis reg. CNF 2/14 avverso un provvedimento di richiamo verbale.

Il C.D.D. ha correttamente rilevato che dall'istruttoria condotta (in particolare soprattutto dal contenuto dell'esposto e dalla missiva, del 24/9/2018, a firma dell'Avv. [RICORRENTE], prodotta dall'esponente) emergeva che il ricorrente aveva allacciato contatti diretti con la controparte, senza avvisare il Collega.

Non è revocabile in dubbio che, nella risposta dell'avv. [RICORRENTE] alla richiesta dell'Avv. [DDD] di rifusione delle spese legali vinte con riferimento al procedimento civile n. [OMISSIS]/2015 del Tribunale di Ancona, rendeva noto al medesimo di aver allacciato contatti diretti con il Presidente della banca antagonista (pag. 5 della decisione).

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa, le dichiarazioni rese dal dott. [FFF] (presidente dell'istituto di credito) non sono idonee a superare quanto comprovato dalla lettera del 24/9/2018, in quanto nella sostanza confermano sia l'incontro con l'avv. [RICORRENTE], sia che, nel corso dello stesso, si parlò espressamente del procedimento civile sopra citato, e ciò in assenza dell'avv. [DDD].

Non è condivisibile quanto eccepito dall'appellante, ossia che il dott. [FFF] sarebbe stato comunque estraneo al procedimento civile dinanzi al Tribunale di Ancora in quanto relativo, non già alla [AAA] di Ripatransone, bensì al Presidente della [AAA] di Fermano.

È dirimente la circostanza che la Banca di Ripatransone aveva acquisito per incorporazione la Banca del Fermano, sicché al momento del colloquio il Presidente [FFF] era “senza dubbio” il legale rappresentante della controparte del sig. [OMISSIS], assistito dall'Avv. [RICORRENTE] (pagg. 6-7 della decisione).

Il C.D.D. di Ancona correttamente ha sancito, pertanto, che l'incolpato avrebbe dovuto astenersi dall'affrontare l'argomento delle spese legali liquidate in sentenza, in assenza dell'Avv. [DDD] o senza che a ciò venisse autorizzato dal medesimo e che perciò risultava comprovata la condotta sanzionata dall'art. 41 co. 1 e 2.

L'avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale, alla quale può indirizzare corrispondenza esclusivamente per richiedere comportamenti determinati (diffide a compiere una certa attività ovvero ad astenersene, solitamente accompagnate dall'avvertenza delle possibili conseguenze in caso di inottemperanza), intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, in tal caso inviandone sempre copia per conoscenza al collega che la assiste (art. 41 cdf). La violazione di tale disciplina costituisce illecito disciplinare a prescindere dalla prova di un danno effettivo alla controparte. Secondo principio unanimemente espresso dalla giurisprudenza domestica: *“costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 41 cdf). In particolare, costituiscono distinte condotte illecite sia l'aver avuto contatti diretti con la controparte che sappia assistita da altro collega (comma 2) sia l'averla ricevuta in assenza di difensore o in difetto di suo esplicito consenso”* (CNF, sentenza n. 152 dell'11 luglio 2023). Nella specie, appare evidente dal riesame della documentazione in atti la piena sussistenza della condotta deontologicamente vietata dall'art. 41 CDF, atteso che si rileva dall'allegata documentazione che l'odierno ricorrente aveva piena contezza del

ruolo di controparte del suo interlocutore avendo espressamente affrontato l'argomento delle spese legali di cui alla sentenza di condanna del Tribunale di Pescara.

Quanto al procedimento n. 149/2020, il C.D.D. riteneva provato che l'incolpato avesse avuto un comportamento non corretto e irrispettoso nei confronti dell'esponente, assistente di cancelleria [CCC], che è consistito, nella mattina del 9/9/2020 presso la cancelleria del Tribunale Penale di Ascoli Piceno, nell'essersi rivolto nei suoi confronti con espressioni sgradevoli ed epiteti di vario tenore, oltre che con toni minacciosi.

Ciò risulterebbe provato sia dalle testimonianze assunte, che dalle stesse dichiarazioni dell'incolpato, che avrebbe riconosciuto di essere entrato nell'ufficio del cancelliere *"piuttosto alterato"* e di averlo apostrofato dicendogli che era un *"maleducato e cafone"* (pag. 10 della decisione). Il C.D.D. concludeva pertanto che la condotta accertata costituisse una violazione degli artt. 9 e 63 co. 2 CDF (pag. 11 decisione).

Il comportamento dell'avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. In ogni rapporto interpersonale, indipendentemente dalla persona con cui interagisce, l'avvocato deve tenere un contegno ispirato alla necessaria salvaguardia della dignità della professione forense, conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l'avvocato che non si contiene verbalmente di fronte ad un addetto alla cancelleria.

Quanto al procedimento n. 158/2019, secondo il CDD l'esposto del sig. [OMISSIS], legale rappresentante della [BBB], che aveva lamentato il mancato adempimento da parte dell'appellante di una obbligazione personale in favore della società per la fornitura di termosifoni, troverebbe integrale conferma in sede testimoniale da parte del sig. [OMISSIS]. Del resto, l'avv. [RICORRENTE] non ha mai negato l'inadempimento, ma piuttosto lo ha giustificato in ragione di contrasti con l'ex coniuge.

Si rilevava che detta obbligazione (pagamento dell'importo di euro 11.672,60 per una fornitura), è stata accertata con sentenza esecutiva n. [OMISSIS]/18 del Tribunale di Teramo in data 25.5.2018 e che ad essa seguirono la notifica di atto di precetto in data 9.8.2018 e l'accesso dell'ufficiale giudiziario per un atto di pignoramento immobiliare presso lo studio legale dell'incolpato, conclusosi senza rinvenire beni utilmente pignorabili.

Quanto all'eccezione dell'Avv. [RICORRENTE], secondo cui l'inadempimento perpetrato non costituirebbe comunque illecito disciplinare, non configurandosi la compromissione della dignità della professione, il C.D.D. ha correttamente argomentato che la condotta (in ragione delle peculiari modalità e della procedura esecutiva) costituisce una violazione rilevante ai sensi degli artt. 9 co. 2 e 64 co. 2 CDF *"nella misura in cui la compromissione che la norma pone come elemento costitutivo dell'illecito avviene, quanto meno, agli occhi*

dei creditori e degli operatori del diritto, con un discredito che finisce per riverberarsi sull'immagine della classe forense" (pag. 8 della decisione). A ciò si aggiungeva anche il rilievo della pendenza di un procedimento penale ex art. 388 c.p. in ragione della relativa denuncia dell'esponente, per non aver segnalato l'Avv. [RICORRENTE], in sede di pignoramento, l'esistenza di un conto corrente intestato a suo nome presso le Poste (pag. 9 della decisione).

In forza di tutto quanto sopra, rimane confermata la violazione, da parte dell'incolpato, dell'obbligo di adempimento delle obbligazioni assunte verso i terzi, in merito alla quale può essere richiamato il consolidato orientamento di questo Consiglio: *"commette e consuma illecito deontologico l'avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull'immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l'illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l'immagine dell'avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari"* (sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 250 del 14 novembre 2023; conformi, n. 113 del 25 giugno 2022, n. 8 del 17 febbraio 2016, n. 182 del 30 novembre 2015, n. 173 del 30 novembre 2015, n. 165 dell'11 novembre 2015 e n. 27 del 12 marzo 2015).

Per le ragioni esposte, il C.D.D. riteneva responsabile l'Avv. [RICORRENTE] per violazione degli artt. 9 e 63 comma 2 CD, artt. 19 e 41 commi 1 e 2 CDF e artt. 9 comma 2 e 64 comma 1 e 2 CDF, in ordine al trattamento sanzionatorio, il C.D.D., richiamato l'art. 21 C.D.F. e con esso la necessità di valutare il comportamento complessivo dell'incolpato nonché di applicare un'unica sanzione adeguata e proporzionata, riteneva congrua l'applicazione prevista per il fatto più grave, ex artt. 9 e 64 comma 2 CDF, contenuta nel suo minimo edittale di mesi due di sospensione.

Sebbene la condotta relativa ai rapporti con la controparte assistita sia stata ritenuta di minore gravità, di contro, sarebbe invece di particolare rilevanza l'inadempimento all'obbligazione estranea all'esercizio della professione, in ragione dell'importo dell'obbligazione, della permanenza dell'inadempimento e della compromissione dell'immagine della professione forense.

Per quanto concerne, la misura della sanzione, si rammenta che agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del

comportamento deontologicamente non corretto (cfr. Cass. SS.UU. 13791/12). L'art. 3 CDF richiede che la sanzione sia determinata sulla base dei fatti complessivamente e deve essere *«commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione»* e che si debba comunque tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell'immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari. In particolare, la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato, alle circostanze -soggettive e oggettive - nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari.

Ritiene il Collegio che, valutando complessivamente i fatti ed il comportamento dell'incolpato, che la sanzione inflitta sia corretta.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Federica Santinon

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Napoli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 11 settembre 2025.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà



